



COMUNE DI RADDUSA

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

(Provincia di Catania)

C.C.P.: 15897952
Servizio di Tesoreria

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 2/8/2001 con atto n. 47
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 2/9/2001 festivo / di mercato;
- 3) E' diventato esecutivo ai sensi della L.R. 44 del 31/12/91 art. 18 comma 6°;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, per 15 giorno consecutivi dal 26/11/01 al 11/12/2001
- 5) E' entrato in vigore il 12/12/2001 primo giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione (art.63)

Data 19/12/2001



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO

Art.1

1. E' costituito l'Albo delle imprese di fiducia del Comune di Raddusa per l'affidamento dei lavori mediante cottimo ai sensi dell'art.38 della L.R. 29.04.1985, n.21, come modificato dall'art.42 della L.R. 12.01.1993, n.10, e dall'art.13 della L.R. 08.01.1996, n.4.

Art.2

1. Sono iscritte all'Albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Raddusa che siano iscritte all'Albo Nazionale Costruttori (A.N.C.), ovvero alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).
2. Le imprese iscritte all'A.N.C. non possono assumere per cottimo fiduciario lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritte all'Albo stesso.
3. Le imprese, comprese le Cooperative di produzione e lavoro, iscritte alla C.C.I.A.A., possono assumere lavori fino all'importo di Lit.75.000.000 (Euro 38.734,27).
4. Le imprese Artigiane, iscritte da almeno un anno alla C.C.I.A.A., possono assumere lavori fino a Lit.150.000.000 (Euro 77.468,53).
5. Le Cooperative di produzione e lavoro iscritte alla C.C.I.A.A. e da almeno un anno nel Registro Prefettizio possono assumere lavori fino a Lit.150.000.000 (Euro 77.468,53).
6. I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

Art.3

1. Per ottenere l'iscrizione nell'Albo, i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Raddusa, corredata di documenti e certificati seguenti:
 - a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., contenente l'indicazione dell'attività specifica della Ditta e certificato d'iscrizione nel Registro Prefettizio delle Cooperative, per le Cooperative che intendano far valere detta iscrizione;
 - b) Per le Società, il certificato della Cancelleria del Tribunale competente - Sezione Società Commerciali - dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
 - c) Per le Imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della Cancelleria del Tribunale competente - Sezione Fallimentare - dal quale risulti che nei confronti della Società o dell'Impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;
 - d) Certificato Generale del Casellario Giudiziale, relativo al titolare e a tutti i Direttori Tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato dev'essere prodotto:




- Per tutti i Direttori Tecnici;
 - Per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - Per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - Per tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.
2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la certificazione di cui all'art.10 sexies della Legge 31.05.1965, n.575 e successive modifiche ed integrazioni. Detta certificazione può essere presentata ad iniziativa dell'interessato, ai sensi del comma 6° del citato art.10 sexies della Legge 31.05.1965, n.575.

Art.4

1. L'iscrizione all'Albo ha effetto permanente.
2. Ogni Impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'Albo all'inizio di ogni anno. A tal fine, le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate, dagli interessati, entro il 31 Ottobre di ogni anno.
4. Le Imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'Albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art.6 del presente Regolamento.

Art.5

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) A carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con incarico di Direttore Tecnico sia in corso un procedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/1956, n.1423 e successive modificazioni;
 - b) A carico dei soggetti di cui alla lettera a) siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli artt.314, comma 1°, art.318 comma 1°, art.319 comma 2°, art.326 comma 3°, primo periodo e 416/bis del codice Penale.
 - c) I soggetti di cui alla lettera a) si siano resi responsabili di gravi negligenze o malafede nell'esecuzione dei lavori.
 - d) Si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti.

- 
- e) I soggetti di cui alla lettera a) abbiano rese falde dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione.
 - f) Sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure.
 - g) Sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20% dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20% delle tasse o delle imposte dovute.
 - h) Nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.

Art.6

1. Sono cancellati dall'Albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) A carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con incarico di Direttore Tecnico sia in corso un procedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/1956, n.1423 e successive modificazioni;
- b) A carico dei soggetti di cui alla lettera a) siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli artt.314, comma 1°, art.318 comma 1°, art.319 comma 2°, art.326 comma 3°, primo periodo e 416/bis del codice Penale.
- c) I soggetti di cui alla lettera a) si siano resi responsabili di gravi negligenze o malafede nell'esecuzione dei lavori.
- d) Si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti.
- e) I soggetti di cui alla lettera a) abbiano rese falde dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione.
- f) Sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure.
- g) Sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di



maggior gravità l'accertata omessa di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20% dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20% delle tasse o delle imposte dovute.

- h) Nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.

Art. 7

1. I provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni

Art. 8

1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria d'importo occorrente per l'affidamento, un numero d'impresе non superiore a 15, il Comune di Raddusa, spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato dell'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso d'informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.
2. Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso d'informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo pretorio del Comune.
3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.
4. Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, il tecnico Comunale deve formulare ad almeno cinque di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata.
5. L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto nel corso dell'anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte di questo ente, fino a che altra impresa in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno.
6. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.
7. Qualora le imprese iscritte all'albo, per categoria di lavoro e per importo e che non abbiano avuto assegnato nel corso dell'anno altro lavoro a cottimo, siano in numero inferiore a cinque il responsabile dell'U.T.C. può invitare alla gara imprese di sua fiducia non iscritte all'albo del nostro Comune e che abbiano la propria sede anche fuori dell'ambito territoriale del Comune, aventi categoria d'iscrizione adeguata ai lavori da eseguire.



IL TECNICO COMUNALE
(Geom. Gesualdo Fréccarichi)